

suddiviso in quattro aree geografiche, di cui alla Tabella 1 allegata al presente decreto, per assicurare, coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1032 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e con le aree tecniche utilizzate nel Piano nazionale di assegnazione delle frequenze (PNAF 2018), il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari di relativi diritti d'uso in ambito nazionale e locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed anche allo scopo di evitare o ridurre problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia, assicurando un uso efficiente delle risorse frequenziali, l'ottimizzazione della compatibilità degli impianti tra aree geografiche e la segmentazione dell'utenza coinvolta.

2. Nell'ambito delle quattro aree geografiche di cui al comma 1 sono individuate delle aree ristrette, di cui alla Tabella 2, allegata al presente decreto, interessate dai rilasci delle frequenze dei canali 50 e 52 da parte degli operatori nazionali titolari dei relativi diritti d'uso.

Art. 2.

Periodo transitorio e fasi temporali

1. Il periodo transitorio di cui ai commi 2 e 3 è fissato, in attuazione dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, commi 1028 e 1032, ed in coerenza con le previsioni di cui alla decisione (UE) 2017/899, tenendo conto della necessità e complessità di assicurare la migrazione tecnica di un'ampia parte della popolazione verso standard di trasmissione avanzati.

2. Il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 è suddiviso in quattro fasi temporali cui associare rispettivamente le quattro aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettere b), c) e d).

3. Il periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022 è suddiviso in tre fasi temporali cui associare rispettivamente le quattro aree geografiche per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, lettera e).

4. I criteri per effettuare l'associazione tra ciascuna delle aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e le fasi temporali di cui ai commi 2 e 3, sono i seguenti:

a) esclusione o riduzione di problemi interferenziali verso i Paesi radio-elettricamente confinanti che utilizzino la banda 700 MHz per il servizio mobile con scadenze anticipate rispetto all'Italia;

b) ottimizzazione della compatibilità degli impianti tra aree geografiche;

c) continuità tra aree limitrofe;

d) riduzione dei disagi per i cittadini e dei costi per gli operatori di rete.

Art. 3.

Calendario

1. In base alla applicazione dei criteri di cui all'art. 2, il calendario del periodo transitorio nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, secondo le fasi temporali indicate nell'art. 2, commi 2 e 3, è definito dalle Tabelle 3 e 5, allegate al presente decreto.

2. Le specifiche date relative alle attività del periodo transitorio per ciascuna delle aree geografiche di cui alle Tabelle 1, 2 e 4, secondo il calendario previsto dalle tabelle 3 e 5, allegate al presente decreto, sono stabilite con successivi decreti direttoriali, da emanarsi entro il termine di tre mesi antecedenti a ciascuna delle date suindicate per ogni singola area geografica.

Art. 4.

Rilascio frequenze per aree geografiche nel periodo transitorio

1. Nelle quattro aree geografiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2 del presente decreto, secondo il calendario definito dalla Tabella 3, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello sviluppo economico, le frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso per le aree corrispondenti, sono rispettivamente rilasciate da:

a) tutti gli operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito locale per ogni area geografica di cui alla Tabella 1;

b) concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze UHF e VHF del multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale (Mux 1 Rai) per ogni area geografica di cui alla Tabella 1;

c) operatori di rete titolari di diritto d'uso in ambito nazionale, relativamente ai canali 50 e 52 per ogni area geografica ristretta di cui alla Tabella 2;

d) operatori di rete in ambito nazionale titolari di diritto d'uso delle frequenze e nelle aree territoriali di cui alla Tabella 4, pianificate dal PNAF 2018 per ogni area geografica di cui alla Tabella 1 per:

i. operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale,

ii. il concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, relativamente alle frequenze del multiplex del servizio pubblico contenente l'informazione regionale.

2. Nel periodo dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022, secondo le tre fasi temporali riferite alle quattro aree geografiche di cui alla Tabella 5, conformemente alle modalità operative e alle tempistiche specifiche fornite dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori nazionali rilasciano le restanti frequenze utilizzate alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, oggetto di diritto d'uso nonché le frequenze di cui all'art. 5, commi 2 e 3, attivate in via transitoria.

